

13783/04
Ruolo Gen. Affari Cont. N. [REDACTED]



REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 3426/04

N. 2610/08 R.G.

M. Rep.

Data: 18/09/2008

Oggetto: dcei

Il Giudice di pace di Barra, Avv. Nicola D'Antonio
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al N. [REDACTED] Ruolo Gen. Affari Cont. Vertente

TRA

[REDACTED] nato a Naso [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED]
residente in Napoli alla via [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli-Barra alla via
Aviglione n. 74/e presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, dal quale è rappresentato e difeso, in
virtù di procura a margine dell'atto di citazione; **ATTORE**

E

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI - S.P.A. ITALGAS, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via [REDACTED], presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di
citazione notificato; **CONVENUTA**

NONCHE'

S.P.A. E.N.I. - DIVISIONE GAS & POWER, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Napoli alla via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta. **CONVENUTA**

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da verbali di causa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi
all'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, la Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas in
persona del legale rappresentante p.t. Assumeva: - che il giorno 03.08.2008 chiedeva alla Italgas
s.p.a. l'attivazione della fornitura inerente la placca n. [REDACTED] di classe G40, sita in [REDACTED]
[REDACTED] - che nonostante i ripetuti solleciti telefonici ed a mezzo fax effettuati al
servizio clienti della Italgas s.p.a., l'utenza veniva attivata solo in data 15.09.2008.

rtanto, chiedeva la condanna della Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.000,00, di cui € 120,00 a titolo di dennizzo predeterminato ed € 880,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e valutazione, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

critta la causa a ruolo, si costituiva la S.p.A. Italgas, che eccepiva l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. All'udienza del 09.10.2009 il Giudice autorizzava integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power. Quest'ultima si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto vinte le spese di lite. Acquisita documentazione, ammessa prova, per testi, precisate le conclusioni. All'udienza del 18.05.2011, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La società Italgas Spa si occupa, come dedotto in comparsa di risposta, della distribuzione del gas e non della vendita, attività precipua dell'ENI Spa. Il caso di specie riguarda l'attivazione di una fornitura di gas. E l'attivazione inerisce appunto la distribuzione del gas, attività svolta dalla società Italgas. Nulla varia se il contratto per la vendita, ovvero la fornitura del gas sia stato stipulato con l'ENI divisione Gas and power spa. Il effetti, gli utenti si rivolgono all'Eni per l'acquisto del gas, tant'è che ricevono da quest'ultima la bolletta per il pagamento della fornitura del gas ed alla spa ITALGAS, società collegata, per ottenerne la distribuzione. Anche per l'attivazione del contatore, la sospensione ovvero la riattivazione della fornitura è addebitata alla società Italgas. E' pacifico, pertanto, che entrambe le società siano solidalmente responsabili verso i clienti - utenti per un qualsiasi disservizio sopravvenuto alla stipulazione del contratto. Nel caso di che trattasi, l'attore ha prodotto, ai fini della legittimazione passiva, una bolletta di pagamento spedita dall'ENI divisione Gas and power spa. Ciò dimostra che il rapporto principale è certamente attivo tra il consumatore utente e l'ENI, ma che per tutti i successivi interventi di carattere tecnico sia competente la spa ITALGAS. Il richiamo è espresso nell'avvertenza scritta in calce alle bollette.

Ne discende, trattandosi di contratto sorto tra consumatore e professionista, che l'inadempimento verificatosi nella fattispecie, debba essere giudicato dal giudice competente per territorio della località ove l'utente risiede, ovvero ove abbia eletto domicilio, secondo la previsione dell'art. 33 lettera U del D.lgs 206/2005, cd. Codice del consumo. Atteso che l'attore ha eletto domicilio presso il suo procuratore in via Aviglione e che la località rientra nella competenza per territorio del giudice adito, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta è infondata e va rigettata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Invero, dalla documentazione prodotta, nonché dalla dichiarazione resa nel corso della prova testimoniale, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare perché rese sotto il vincolo della pronunciata formula di impegno, sono risultati provati i fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. In particolare il teste [REDACTED] riferisce: "ricordo che era l'inizio del mese di agosto dell'anno 2008 e precisamente il 2 o 3 di agosto e mi trovavo con il sig. [REDACTED] quale doveva contattare la Italgas per attivare la fornitura del gas presso una sua abitazione... ricordo che il sig. [REDACTED] effettuò una telefonata e attivò la funzione viva voce... pertanto io ascoltai l'intera conversazione... Ricordo che l'operatore confermava al sig. [REDACTED] un'attivazione nel più breve tempo possibile... ricordo che dopo qualche giorno incontrai nuovamente il sig. [REDACTED] il quale mi comunicava che la Italgas non aveva chiamato per l'attivazione, pertanto chiamò lui e la società confermava un appuntamento sul luogo per il 12.08.2008... nessun tecnico si presentò... nei giorni seguenti il sig. [REDACTED] effettuò vari reclami... ricordo che solo il data 15.09.2008 veniva attivata la fornitura".

Pertanto il giudicante dichiara l'inadempimento contrattuale della Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power e condanna le convenute, in solido, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 300,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'avv. Nicola D'Antonio definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power e per l'effetto le condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 300,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) condanna la Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e la s.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in € 180,00 per onorari, € 213,00 per diritti ed € 60,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.I. come per legge;

La sentenza è stata emessa secondo il GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Così deciso in Napoli-Barra, il 18.05.2011

Oggi, 25 LUG 2011
IL CANCELLIERE

Ass/te Giudiziaro F2
Assunta Aragona

Avv. Nicola D'Antonio

Nicola D'Antonio